



L'Università degli Studi di Genova adotta EasyReading®. Un avanzamento significativo verso l'inclusività accademica. Il presente documento è stato redatto con il font EasyReadingPRO, in conformità con il WCAG 2.2 e l'European Accessibility Act.

**ATTO DI PROROGA
DI ACCORDO ATTUATIVO
TRA IL**

**DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA, ROMANISTICA, ANTICHISTICA, ARTI E
SPETTACOLO (*DIRAAS*) E**

FONDAZIONE EDOARDO GARRONE ENTE FILANTROPICO ETS

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (d'ora in poi DIRAAS o Dipartimento), con sede legale in Genova, Via Balbi 2, codice fiscale 00754150100, Pec: diraas@pec.unige.it, rappresentato dal Direttore Prof. Duccio Tongiorgi, come autorizzato da delibera del Consiglio di Dipartimento in data 06.11.2025

E

Fondazione Edoardo Garrone Ente Filantropico ETS, con sede legale in Genova, Via San Luca 2; Codice fiscale 95093120103 pec: fondazionegarrone@pec.it iscritta al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore RUNTS nella sezione Enti Filantropici, rappresentata dal direttore generale Francesca Campora nata a Genova il 2/8/1974 che dichiara di possedere tutte le autorizzazioni necessarie secondo statuto e regolamenti dell'Ente, innanzi anche solo "La Fondazione", (ciascuna, di seguito nominata singolarmente anche "Parte" e congiuntamente "Parti").

PREMESSO Che

Le Parti, in data 20-21 gennaio 2025 (Prot. 5404 del 21.1.2025 e Rep. 258 del 2025), hanno sottoscritto, in osservanza ad un Accordo Quadro concluso in pari data (stessi riferimenti di segnatura di protocollo e di repertorio contratti), un accordo attuativo del seguente letterale tenore:

"ACCORDO ATTUATIVO TRA IL DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA, ROMANISTICA, ANTICHISTICA, ARTI E SPETTACOLO (DIRAAS) E FONDAZIONE EDOARDO GARRONE ENTE FILANTROPICO ETS

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (d'ora in poi DIRAAS o Dipartimento), con sede legale in Genova, Via Balbi 2, codice fiscale 00754150100, Pec: diraas@pec.unige.it, rappresentato dal Direttore Prof. Duccio Tongiorgi, come autorizzato da delibera del Consiglio di Dipartimento,

E

Fondazione Edoardo Garrone Ente Filantropico ETS, con sede legale in Genova, Via San Luca 2; Codice fiscale 95093120103 pec: fondazioneedogarrone@pec.it iscritta al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore RUNTS nella sezione Enti Filantropici, rappresentata dal direttore generale Francesca Campora nata a Genova il 2/8/1974 che dichiara di possedere tutte le autorizzazioni necessarie secondo statuto e regolamenti dell'Ente, innanzi anche solo "La Fondazione", (ciascuna, di seguito nominata singolarmente anche "Parte" e congiuntamente "Parti").

PREMESSO che

- il DIRAAS e la Fondazione hanno sottoscritto, in data odierna e contestualmente al presente atto, un Accordo Quadro per la collaborazione e consulenza in campo scientifico e formativo, tra l'altro rivolto allo svolgimento di progetti scientifici di interesse comune, in una stretta collaborazione finalizzata all'ideazione, progettazione e realizzazione di iniziative a carattere culturale orientate alla formazione degli studenti e delle studentesse e allo sviluppo di progetti di ricerca su argomenti di interesse per entrambe le parti, inclusi temi di storia dell'arte;*
- nell'ambito di tale Accordo Quadro, la Fondazione intende corrispondere al DIRAAS un contributo a copertura totale di un assegno di ricerca della durata di un anno per l'elaborazione di una ricerca dal titolo "Dextera Domini. Iconografia del gesto divino nell'arte medievale", che vede quale responsabile scientifico il Professor Clario di Fabio;*

- *le parti riconoscono che il contributo rispetta le finalità dei rispettivi enti ed è conforme alle intese raggiunte nell'Accordo Quadro e alla disciplina prevista dal Codice del Terzo Settore, come richiamato nell'Accordo Quadro medesimo,*

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

Le premesse formano parte integrante del presente Atto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2- Oggetto e finalità

La Fondazione, come sopra rappresentata, riconosce al DIRAAS un importo una tantum di euro 28.682,00 fuori campo applicazione IVA ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 4 del DPR n° 633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, che sarà liquidato alla sottoscrizione del presente atto, quale contributo, a copertura integrale del costo di attivazione di un assegno di ricerca di fascia 2 della durata di un anno nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo "Dextera Domini. Iconografia del gesto divino nell'arte medievale", che vede quale responsabile scientifico il Professor Clario di Fabio.

Art. 3 - Referenti dell'accordo

Per garantire la corretta destinazione del contributo, la verifica della attivazione dell'assegno di ricerca e per le attività di monitoraggio e rendicontazione previste dall'Accordo Quadro e dalla disciplina sugli enti del terzo settore come richiamata nell'Accordo Quadro medesimo, le Parti designano ciascuna un referente.

Per il DIRAAS, viene designata dal Consiglio di dipartimento la professoressa Laura Stagno; per la Fondazione, viene designato la dottoressa Francesca Campora, Direttore Generale.

Art. 4 - Durata

1. *Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua stipula e avrà durata di un anno, eventualmente prorogabile, previo assenso scritto delle Parti, se sarà erogato un nuovo finanziamento da parte della Fondazione per il proseguo dell'attività di ricerca.*

2. *Al termine, le parti, tramite i referenti nominati, redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione, sugli oneri sostenuti e sui risultati raggiunti.*

3. *Viene fatta salva la garanzia del completamento delle attività in corso, in caso di decorso del termine di validità dell'accordo.*

Art. 5 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a condividere tutte le informazioni in loro possesso necessarie al buon esito della collaborazione e a mantenere sulle stesse la massima riservatezza come da normativa vigente.

Art. 6 - Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni ed integrazioni, le Parti si danno reciprocamente atto di essere obbligate al rispetto della normativa prevista e delle rispettive circolari interne nei riguardi del proprio personale coinvolto.

Art. 7 - Coperture assicurative

1. *Il DIRAAS dà atto che il personale universitario che svolgerà le attività oggetto del presente accordo è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.*

2. *La Fondazione garantisce analoga copertura assicurativa a personale e collaboratori impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente accordo.*

3. *Le Parti ribadiscono, in questa sede, le pattuizioni già assunte nell'Accordo Quadro, ciascuna per quanto di propria competenza, e, per l'effetto, riproducono l'obbligo di integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero, eventualmente, necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che saranno di volta in volta realizzate, previa verifica di copertura/sostenibilità finanziaria.*

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. *Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196, “Codice in materia in protezione dei dati personali”, come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101 e, quanto all’Università degli Studi di Genova, dal Regolamento in materia di trattamento dei dati personali emanato dall’Ateneo con D.R. n. 4987 del 02.12.2020.*

2. *I dati personali saranno trattati all'interno del DIRAAS e dell'Ateneo dai soggetti autorizzati dal titolare. I diritti degli interessati sono disciplinati dagli artt. 12-23 del citato regolamento UE e riassunti al link <https://unige.it/privacy> .*

Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale

1. *Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti del DIRAAS e della Fondazione coinvolti nel progetto di ricerca, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e divulgative, ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno.*

2. *Le Parti valuteranno insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.*

Art. 10 – Controversie

Le Parti si impegnano affinché qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in relazione al presente accordo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sia oggetto di definizione amichevole. In caso di mancato esito del tentativo di bonario componimento, per ogni controversia sarà comunque competente il Foro di Genova.

Articolo 11 – Oneri tributari e disciplina fiscale

Ai sensi del DPR n° 131/1986 «Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro» e successive modificazioni ed integrazioni il presente Accordo Attuativo è soggetto a registrazione, come previsto dall'articolo 82 del d.lgs.117 del 2017, in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al citato decreto, con onere della Parte che la richiede.

La presente scrittura è esente da imposta di bollo in applicazione dell'articolo 82, comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 12 – Norma di chiusura

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Attuativo si applicheranno le norme del Codice civile, della legge 241 del 1990 e s.m.i, del Codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117, le disposizioni dell'Accordo Quadro stipulato tra le Parti, lo statuto dell'Università degli Studi di Genova e i regolamenti emanati.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

Il Direttore DIRAAS - Il Direttore Generale Fondazione Edoardo Garrone"

- è intendimento delle Parti prorogare la validità e l'efficacia dell'accordo sopra riportato, come previsto dal primo comma dell'articolo 4 dello stesso testo contrattuale, nell'ambito della medesima finalità di collaborazione scientifica;
- considerato che la Fondazione, per il prosieguo dell'attività di ricerca, erogherà un importo *una tantum* di euro 28.682,00 fuori campo applicazione IVA ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 4 del DPR n° 633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, quale contributo, a copertura integrale del costo di attivazione di un assegno di ricerca di fascia 2 della durata di un anno nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo "Dextera Domini. Iconografia del gesto divino nell'arte medievale", che vede quale responsabile scientifico il prof. Gianluca Ameri
- Visto il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento reso nella seduta del 06.11.2025
- tutto quanto sopra premesso e ritenuto,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

Le premesse formano parte integrante del presente Atto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2- Oggetto e finalità

La Fondazione, come sopra rappresentata, riconosce al DIRAAS un importo *una tantum* di euro 28.682,00 fuori campo applicazione IVA ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 4 del DPR n° 633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, quale contributo, a copertura integrale del costo di attivazione di un assegno di ricerca di fascia 2 della durata di un anno nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo "**Dextera Domini. Iconografia del gesto divino nell'arte medievale**", che vede quale responsabile scientifico il Professor Gianluca Ameri, che sostituisce il prof. Clario di Fabio in quiescenza.

Il contributo sarà erogato dalla Fondazione entro il 31.01.2026.

Art. 3 - Referenti dell'accordo

Per garantire la corretta destinazione del contributo, la verifica della attivazione dell'assegno di ricerca e per le attività di monitoraggio e rendicontazione previste dall'Accordo Quadro e dalla disciplina sugli enti del terzo settore come richiamata nell'Accordo Quadro medesimo, le Parti designano ciascuna un referente.

Per il DIRAAS, viene designata dal Consiglio di dipartimento la professoressa Laura Stagno; per la Fondazione, viene designato la dottoressa Francesca Campora, Direttore Generale.

Art. 4 – Durata

1. Il presente Atto entra in vigore dalla data del 22.01.2026, data di cessazione del precedente accordo attuativo e avrà durata di un anno, non rinnovabile.
2. Al termine, le parti, tramite i referenti nominati, redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione, sugli oneri sostenuti e sui risultati raggiunti.
3. Viene fatta salva la garanzia del completamento delle attività in corso, in caso di decorso del termine di validità dell'Atto

Art. 5 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a condividere tutte le informazioni in loro possesso necessarie al buon esito della collaborazione e a mantenere sulle stesse la massima riservatezza come da normativa vigente.

Art. 6 - Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni ed integrazioni, le Parti si danno reciprocamente atto di essere obbligate al rispetto della normativa prevista e delle rispettive circolari interne nei riguardi del proprio personale coinvolto.

Art. 7 - Coperture assicurative

1. Il DIRAAS dà atto che il personale universitario che svolgerà le attività oggetto del presente Atto è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. La Fondazione garantisce analoga copertura assicurativa a personale e collaboratori impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Atto. La Fondazione metterà a disposizione dell'assegnista una postazione di lavoro all'interno dei propri uffici per facilitare la consultazione e l'archiviazione dei materiali.
3. Le Parti ribadiscono, in questa sede, le pattuizioni già assunte nell'Atto Quadro, ciascuna per quanto di propria competenza, e, per l'effetto, riproducono l'obbligo di integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori

che si rendessero, eventualmente, necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che saranno di volta in volta realizzate, previa verifica di copertura/sostenibilità finanziaria.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation* – GDPR), dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196, “Codice in materia in protezione dei dati personali”, come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101 e, quanto all’Università degli Studi di Genova, dal Regolamento in materia di trattamento dei dati personali emanato dall’Ateneo con D.R. n. 4987 del 02.12.2020.
2. I dati personali saranno trattati all'interno del DIRAAS e dell'Ateneo dai soggetti autorizzati dal titolare. I diritti degli interessati sono disciplinati dagli artt. 12-23 del citato regolamento UE e riassunti al link <https://unige.it/privacy> .

Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti del DIRAAS e della Fondazione coinvolti nel progetto di ricerca, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e divulgative, ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno.
2. Le Parti valuteranno insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

Art. 10 – Controversie

Le Parti si impegnano affinché qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in relazione al presente Atto, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sia oggetto di definizione amichevole. In caso di mancato esito del tentativo di bonario componimento, per ogni

controversia sarà comunque competente il Foro di Genova.

Articolo 11 – Oneri tributari e disciplina fiscale

Ai sensi del DPR n° 131/1986 «Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro» e successive modificazioni ed integrazioni il presente Atto è soggetto a registrazione, come previsto dall'articolo 82 del d.lgs. 117 del 2017, in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al citato decreto, con onere della Parte che la richiede.

La presente scrittura è esente da imposta di bollo in applicazione dell'articolo 82, comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 12 – Norma di chiusura

Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto si applicheranno le norme del Codice civile, della legge 241 del 1990 e s.m.i, del Codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117, le disposizioni dell'Accordo Quadro stipulato tra le Parti, lo statuto dell'Università degli Studi di Genova e i regolamenti emanati.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente in Genova.

Università degli Studi di Genova -

DIRAAS

Il Direttore

Prof. Duccio Tongiorgi

Fondazione Edoardo Garrone Ente Filantropico ETS

Il Direttore Generale

Francesca Campora